

la sicurezza e la regolarità del lavoro, mettendo insieme un "sistema" di norme inefficaci nella loro concreta applicazione e dei cui risultati dubitiamo, nostro malgrado, fortemente, senza considerare la posizione fortemente critica espressa in merito sia dalle associazioni sindacali che datoriali.

Il tema della sicurezza del lavoro, dell'emersione del sommerso e della trasparenza è un tema delicato e di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale della nostra Regione ma non possiamo che rilevare la sommarietà con cui è stato affrontato e confermare, quindi, il voto negativo già espresso in sede di Commissione.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 2

- La legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 è pubblicata nel B.U. 2 settembre 1998 n. 11;

Nota all'articolo 3

- La legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 è pubblicata nel B.U. 24 novembre 1993 n. 24;

Nota all'articolo 4

- Il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 è pubblicato nella G.U. 12 novembre 1994, n. 265, S.O.;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 è pubblicato nella G.U. 5 febbraio 1998 n. 29;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 12 luglio 1955 n. 158. Emanato in virtù della L. 12 febbraio 1955, n. 51, riportata al n. A/I, sostituisce il R.D. 18 giugno 1899 n. 230, che conteneva norme sulla prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie, e che è stato espressamente abrogato dall'art. 406 del presente decreto.

Nota all'articolo 5

- La legge 23 dicembre 1998 n. 448 è pubblicata nella G.U. 29 dicembre 1998 n. 302 S.O.;

Nota all'articolo 6

- La legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006 n. 1;

Nota all'articolo 7

- Il decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 è pubblicato nella G.U. 23 settembre 1996 n. 223 S.O.;

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione – Ufficio Sicurezza e Qualità del Lavoro.

LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2007 N. 31

Organizzazione della regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni.

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga**

la seguente legge regionale:

TITOLO I FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione esercita un'azione per la trasparenza degli appalti e delle concessioni, la qualificazione dei soggetti coinvolti nel ciclo dell'appalto, l'introduzione di criteri di ecoefficienza e sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di forniture e servizi e l'efficacia delle procedure, con particolare riferimento alle iniziative atte a migliorare l'efficienza dell'organizzazione delle stazioni appaltanti, garantendo la tutela dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro.

Articolo 2 (Ambito d'applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano al ciclo di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo, in qualsiasi forma e per qualsiasi importo, di lavori, di forniture e di servizi da parte dei soggetti di cui al comma 2 che operano nel territorio della Regione, fatta eccezione per i settori esclusi come definiti dalla normativa vigente.
2. Sono soggetti all'applicazione della presente legge:
 - a) le amministrazioni aggiudicatrici come definite dalla normativa vigente;
 - b) le imprese pubbliche ovvero le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese;
 - c) gli altri enti aggiudicatori, ovvero i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;
 - d) i concessionari di lavori, forniture e servizi pubblici;
 - e) i soggetti privati che realizzano lavori, forniture o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per cui fruiscono di un contributo pubblico superiore al 50 per cento dell'importo dell'appalto;
 - f) i soggetti privati che realizzano lavori, forniture o servizi di importo superiore alla soglia comunitaria per cui fruiscono di un contributo pubblico.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alla realizzazione, da parte del titolare di permesso di costruire, di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, di valore uguale o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria.

TITOLO II ORGANISMO REGIONALE PER I CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 3 (Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)

1. Al fine di garantire la trasparenza delle procedure dei contratti pubblici, la pubblicità degli atti e la massima diffusione dei dati, il rispetto dei principi di efficienza economica, di fornire assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici, nonché per concorrere alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al rispetto della contrattazione collettiva, è istituito l'Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, di seguito definito Osservatorio.
2. L'Osservatorio è strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui alla presente legge ed opera presso la struttura regionale competente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 23.

3. L'Osservatorio costituisce altresì articolazione operativa dell'Osservatorio nazionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui alla normativa vigente.
4. All'interno dell'Osservatorio è istituita la Sezione di valutazione della qualità e completezza progettuale e della congruità dei prezzi di gara, di seguito denominata Sezione di valutazione, con il compito di svolgere attività di verifica dei bandi di gara e della relativa documentazione tecnica predisposta dalle stazioni appaltanti operanti sul territorio della Regione, al fine di controllarne il grado di completezza e correttezza, in relazione all'utilizzo aggiornato dei prezzari, all'applicazione delle norme in materia di sicurezza e dei relativi costi, alla corretta indicazione delle categorie delle opere appaltate, alla puntuale indicazione dei tempi di esecuzione dell'appalto.
5. L'attività di verifica viene svolta su richiesta di una delle parti interessate, in contraddittorio con la stazione appaltante in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni e può essere esperita solo in seguito alla pubblicazione del bando di gara e prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
6. Qualora all'esito della verifica di correttezza e congruità svolta secondo le modalità indicate al comma 4, rilevi la fondatezza della segnalazione, la Sezione di valutazione invita la stazione appaltante a correggere o a modificare in via di autotutela il bando di gara o gli elaborati progettuali erronei, incompleti ed incongrui.

Articolo 4 (Compiti dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
 - a) gestione del sistema informatico per:
 - 1) la pubblicazione dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei lavori e dei contratti pubblici e delle notizie utili in ordine alle risultanze delle gare ed alle dinamiche dei prezzi;
 - 2) la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara secondo le vigenti disposizioni;
 - 3) la raccolta ed elaborazione in modo sistematico delle informazioni e dei dati statistici relativi all'intero ciclo degli appalti con particolare riferimento a quelli concernenti i programmi triennali, i bandi, gli avvisi di gara, le aggiudicazioni, le imprese partecipanti, appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti da quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni nonché il livello di realizzazione degli elenchi annuali;
 - 4) la condivisione e lo scambio di documentazione tecnica fra amministrazioni aggiudicatrici;
 - b) definizione e diffusione di linee guida, documentazione tecnica, schemi di bandi di gara, di capitolati d'appalto, di contratti ed ogni altra tipologia d'atti e modelli operativi orientati alla qualità secondo le norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e volti alla semplificazione e standardizzazione delle procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;
 - c) assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla predisposizione dei documenti di gara e degli allegati tecnici anche in relazione alla congruità dei costi, nonché risposta ai quesiti inerenti gli stessi;
 - d) promozione dell'utilizzo di tecniche di finanziamento innovative ed assistenza, su richiesta delle amministrazioni interessate, nell'applicazione della normativa sulla finanza di progetto, tramite l'Unità tecnica di cui all'articolo 10;
 - e) aggiornamento e divulgazione dell'elenco regionale dei prezzi dei lavori pubblici per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei prezzi delle amministrazioni aggiudicatrici, definiti dalla Regione anche tramite intese ovvero convenzioni con Unioncamere;
 - f) individuazione dei costi standardizzati regionali per tipologie di lavoro, servizi e forniture;
 - g) promozione d'iniziative per la diffusione della conoscenza in materia di appalti;
 - h) ogni altro compito assegnato ai sensi della presente legge.
2. L'Osservatorio opera con collegamenti informatici, nel rispetto di standard che consentano lo scambio delle informazioni con gli altri Osservatori regionali ed i soggetti istituzionali nazionali

e comunitari che debbano accedere od utilizzare i dati raccolti, garantendo l'accesso generalizzato ai dati raccolti ed alle relative elaborazioni anche con riferimento al sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui alla legge 17 maggio 1999 n. 144 (misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

3. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio può avvalersi di soggetti esterni pubblici e privati, anche a seguito di accordi con enti, associazioni e organizzazioni sindacali di categoria.

Articolo 5 (Mantenimento dei livelli occupazionali)

1. La Regione promuove azioni per la sottoscrizione di accordi fra imprese e organizzazioni sindacali per il mantenimento dei livelli occupazionali, nel caso in cui, a seguito dell'espletamento di gare effettuate dalla Regione medesima o da enti del settore regionale allargato, siano assegnati lavori, forniture e servizi ad imprese che subentrano ad altre, già aggiudicatriche degli stessi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati all'assorbimento dei lavoratori impiegati al momento della emanazione del bando di gara nell'impresa non più aggiudicataria di lavori, forniture e servizi nonché al mantenimento per essi di quanto previsto dal livello nazionale e aziendale dei contratti collettivi di lavoro sotto il profilo economico e normativo.

Articolo 6 (Congruità delle offerte)

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a verificare la congruità delle offerte nelle procedure di appalto rispetto al costo del lavoro, alle norme in materia previdenziale e assistenziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nel caso in cui gli appalti riguardino servizi a tutela e garanzia dei cittadini devono essere garantiti i livelli essenziali delle prestazioni attraverso una copertura dei costi ad esse relativi.

Articolo 7 (Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali)

1. La Regione collabora tramite l'Osservatorio di cui all'articolo 3 con autorità ed organismi nazionali operanti nel settore degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni, sulla base del principio di reciprocità nello scambio delle informazioni.

Articolo 8 (Obbligo di trasmissione dei dati)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, inviano alla Regione le informazioni ed i dati di cui al presente articolo riguardanti, in particolare, le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, realizzazione e collaudo di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi pubblici, utilizzando prioritariamente gli strumenti telematici.
2. Fermi restando gli adempimenti connessi alle disposizioni normative comunitarie e nazionali vigenti in materia, la Giunta regionale determina con apposito provvedimento le eventuali ulteriori informazioni oggetto di trasmissione e le relative modalità, sulla base delle specifiche tecniche definite dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.
3. I dati relativi agli appalti devono pervenire tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento.
4. L'erogazione a qualsiasi titolo di finanziamenti regionali per opere pubbliche è subordinata all'ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui al presente articolo.

Articolo 9 (Forme di pubblicità)

1. Fatte salve le forme di pubblicità dei contratti pubblici previste dalla normativa statale e comuni-

taria vigenti, gli avvisi ed i bandi di gara per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di cui alla presente legge devono essere pubblicati, a cura delle Amministrazioni aggiudicatrici, nell'apposito sito informatico istituito dalla Regione.

2. La pubblicazione nel sito informatico della Regione deve avvenire non oltre cinque giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune ove si esegue l'appalto.
3. Sono, altresì, pubblicati secondo le modalità di cui al comma 1:
 - a) i programmi triennali di lavori pubblici;
 - b) gli esiti delle procedure di appalto;
 - c) gli avvisi relativi alla presenza nei programmi triennali di interventi realizzabili tramite la finanza di progetto;
 - d) gli affidamenti attinenti all'architettura, all'ingegneria ed ai collaudi.

TITOLO III

ULTERIORI STRUMENTI E ATTIVITÀ PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI APPALTI

CAPO I

PROMOZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

Articolo 10

(Unità tecnica regionale)

1. Al fine di promuovere e sostenere la collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere pubbliche e opere di interesse pubblico, è istituita l'Unità tecnica regionale, che opera presso la competente struttura regionale.
2. L'Unità tecnica regionale, su richiesta delle amministrazioni interessate, svolge un ruolo di informazione e di supporto, fornisce assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia di realizzazione di opere pubbliche e di opere di interesse pubblico tramite il ricorso a capitali privati, ovvero di investimenti promossi in partenariato pubblico-privato.
3. Tale Unità potrà, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, avvalersi della cooperazione di soggetti pubblici operanti sul territorio regionale, muniti delle necessarie qualificazioni.

Articolo 11

(Fondo per lo Sviluppo)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo degli investimenti pubblici con l'utilizzo di tecniche di finanziamento di opere di interesse pubblico con ricorso a capitali privati, è istituito a favore delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, operanti sul territorio regionale, il Fondo per lo Sviluppo della finanza di progetto e delle altre forme di partenariato pubblico-privato.
2. Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi alle seguenti voci di spesa, che costituiscono elementi di costo relativi all'opera da realizzare:
 - a) anticipazione delle spese per la redazione di piani economico-finanziari, per l'asseverazione bancaria dei piani stessi e per l'istruttoria sui finanziamenti da concedere da parte di istituti di credito convenzionati;
 - b) contributi in conto interessi a favore delle Amministrazioni aggiudicatrici qualora il ricorso a capitali privati non copra interamente il costo dell'investimento;
 - c) spese tecniche sostenute dall'amministrazione per la redazione di studi di fattibilità tecnico-economica e di assistenza per ricerche di mercato;
 - d) spese per assistenza legale ai fini della predisposizione di bandi di gara, schemi di contratto, capitolati di oneri ed ogni altro elemento utile per la creazione di società miste e di ogni altro tipo di veicolo societario.
3. Gli studi di fattibilità tecnico-economica devono essere redatti in conformità alle linee guida regionali vigenti.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di accesso e di gestione del Fondo, ivi compreso il rientro nel bilancio regionale dei contributi concessi ai sensi del comma 2, lettere a) e b).

5. I contributi di cui al comma 2 non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali o regionali concesse per la stessa finalità. I contributi sono concessi nei limiti di regime di aiuto "de minimis" di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea.
6. I contributi di cui al comma 2, lettera b) sono concessi in forma attualizzata, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

CAPO II MISURE PER L'EFFICIENZA DELLA SPESA

Articolo 12 (Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici)

1. La Regione favorisce forme di aggregazione e cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 per l'esercizio delle funzioni in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
2. Le forme di aggregazione e cooperazione si ispirano a principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di razionalizzazione della spesa pubblica.
3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare accordi volti a regolare ogni elemento utile alla programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e/o collaudo degli appalti, ivi compresa l'istituzione di centrali di committenza.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare alle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia o ad altri soggetti pubblici l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante.
5. La Giunta regionale può prevedere, nelle procedure di finanziamento di lavori, forniture e servizi pubblici, criteri prioritari relativi alla costituzione di uffici competenti tra enti locali, nelle forme associative o consortili previste dalla legge.

Articolo 13 (Promozione e verifica della qualità della progettazione)

1. Per i contratti relativi a lavori la Regione, nel rispetto della normativa vigente, adotta linee guida al fine di promuovere:
 - a) la qualità della progettazione;
 - b) la conformità con la normativa vigente prescritta per lo specifico oggetto dell'appalto, in relazione al livello progettuale;
 - c) la compatibilità con le esigenze e/o prestazioni determinate dallo studio di fattibilità o dal documento preliminare della progettazione o dagli elaborati progettuali già approvati;
 - d) la completezza, la chiarezza e la coerenza dei documenti costituenti il progetto ai fini dell'avvio delle procedure di appalto, con particolare riferimento alla congruità dei prezzi, alla corretta determinazione quantitativa delle opere ed alla quantificazione degli oneri per la sicurezza.

Articolo 14 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure)

1. La Regione, tramite l'Osservatorio di cui all'articolo 3, promuove e favorisce l'uso degli strumenti telematici nelle procedure riguardanti l'esplorazione del mercato, la prequalificazione degli offerenti e l'esecuzione degli appalti.
2. La Regione, tramite il sistema informatico dell'Osservatorio di cui all'articolo 3, promuove e favorisce l'uso di apposita modulistica nelle procedure di appalto e di concessione, anche al fine di migliorare i processi organizzativi e garantire la massima trasparenza ed uniformità procedurale.
3. La modulistica di cui al comma 2 contiene in particolare, in relazione alla fase di evidenza pubblica, l'indicazione di tutti i requisiti, stati, fatti e qualità che gli interessati devono dichiarare di possedere per partecipare al procedimento.

4. La Regione, tramite l'Osservatorio di cui all'articolo 3, predispone uno schema tipo di regolamento di cui possono avvalersi le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 per il riparto, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo ed i loro collaboratori, delle somme accantonate nel quadro economico dell'intervento a titolo di incentivi per la progettazione di opere pubbliche.

Articolo 15
(Sistemi di qualità e attestazione dell'attività amministrativa)

1. La Regione promuove tramite l'Osservatorio di cui all'articolo 3, l'adozione dei sistemi qualità, come definiti dalla normativa vigente, nell'attività amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici, attraverso forme di incentivazione anche economiche, ed emana disposizioni contenenti indirizzi e direttive finalizzate alla loro più ampia, rapida ed efficace applicazione.

CAPO III
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI CANTIERI EDILI

Articolo 16
(Verifica delle presenze in cantiere)

1. Al fine di contenere i fenomeni di evasione degli obblighi in materia di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale e di applicazione della normativa contrattuale, la Regione definisce, d'intesa con le parti sociali, modalità univoche per la verifica, da parte dei soggetti preposti alla vigilanza della presenza in cantiere del solo personale autorizzato e per l'identificazione del personale stesso.

Articolo 17
(Responsabilità del direttore dei lavori)

2. Il direttore dei lavori è tenuto a vigilare, durante l'esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle sole imprese e del personale autorizzato di cui all'articolo 16 nonché a denunciare eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici.

Articolo 18
(Oneri per la sicurezza)

1. La quota dei corrispettivi di lavori e opere affidate in subappalto o in cottimo, relativa agli oneri per la sicurezza, non è assoggettabile ad alcun ribasso rispetto al prezzo risultante dall'aggiudicazione ed è riportata in modo analitico nei contratti di subappalto o cottimo, estrapolando i relativi importi analitici contenuti nei Piani di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 (attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l'appaltatore, il subappaltatore o il subaffidatario che partecipano all'esecuzione dei lavori devono dimostrare di:
 - a) avere fornito ai propri dipendenti la formazione in materia di sicurezza sul lavoro mediante idonea certificazione;
 - b) avere nominato il responsabile aziendale per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;
 - c) avere adempiuto agli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.

Articolo 19
(Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo)

1. La Regione sostiene, tramite l'Osservatorio di cui all'articolo 3, azioni straordinarie di vigilanza e informazione in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori. A tal fine la Giunta regionale predispone un

apposito progetto obiettivo di valenza biennale, finalizzato a:

- a) formare e destinare unità specializzate, anche già appartenenti a competenti organismi di controllo, per il supporto alle attività di controllo connesse con la realizzazione di opere e di lavori di competenza e/o finanziate in tutto o in parte dalla Regione;
 - b) promuovere l'attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza sul lavoro rivolta in modo particolare ai datori di lavoro, ai lavoratori ed ai committenti di lavori;
 - c) promuovere la realizzazione di iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione finalizzate alla più ampia diffusione della conoscenza delle problematiche inerenti la sicurezza dei cantieri e la regolarità del mercato del lavoro;
 - d) promuovere la cultura della responsabilità sociale delle imprese e l'adozione di codici etici da parte delle imprese.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere attuate anche attraverso la stipula di intese con i soggetti istituzionalmente preposti a tali attività e, in particolare, con le scuole edili ed gli enti paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di lavoro previsti dalla contrattazione collettiva del settore delle costruzioni.

CAPO IV INTRODUZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI NELL'ACQUISTO DI FORNITURE E SERVIZI

Articolo 20 (Piano d'azione per gli acquisti verdi)

1. Ferma restando l'immediata operatività delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio 8 maggio 2003 n. 203 (norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo) e relative circolari esplicative, i soggetti pubblici e i concessionari dei pubblici servizi, con l'eccezione dei Comuni con popolazione residente inferiore a 2000 abitanti, approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano d'azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo per l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di forniture e servizi.
2. Nella definizione del Piano di cui al comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto degli obiettivi della politica comunitaria del "green public procurement" (acquisti verdi della Pubblica Amministrazione) quale sistema di orientamento dei consumi pubblici verso beni e servizi ambientalmente preferibili che comportino, altresì, un vantaggio economico per l'Amministrazione Pubblica tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto o del servizio.
3. Il Piano determina l'obiettivo di riconversione al termine del triennio delle proprie forniture, oltre ad individuare e selezionare i settori di intervento e il relativo ordine di priorità, definire gli obiettivi specifici da conseguire in ciascun settore o categoria merceologica al termine del triennio.

Articolo 21 (Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici)

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono, nei bandi di gara e nei capitolati d'onere per appalti pubblici di opere, forniture e servizi, specifiche prescrizioni per l'integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di gara, tenuto conto delle priorità, degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel Piano d'azione di cui all'articolo 20.
2. Qualora la natura dell'appalto di opere lo richieda, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere, tra i requisiti necessari a comprovare la capacità tecnica dei concorrenti, le specifiche esigenze dell'impresa concorrente in campo ambientale e/o l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore applicherà durante la realizzazione dell'appalto.
3. Nei casi di cui al comma 2, le amministrazioni fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestio-

ne e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate su pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee e internazionali relative alla certificazione (EN ISO 14001). Le amministrazioni sono tenute a riconoscere e accettare i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o ogni altro tipo di prova prodotta dai concorrenti idonea a dimostrare che le misure applicate assicurano analoghi livelli di protezione ambientale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

Articolo 22 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2007, mediante:
 - a) utilizzo, in termini di competenza, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 750.000,00 dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e di quota pari a euro 1.000.000,00 dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006;
 - b) iscrizione in termini di competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2007 dei seguenti importi:
 - U.P.B. 18.102 "Spese di funzionamento" euro 500.000,00;
 - U.P.B. 18.104 "Spesa per il sistema informativo regionale policentrico" euro 250.000,00;
 - U.P.B. di nuova istituzione 18.202 "Interventi per la qualità degli appalti e concessioni" euro 1.000.000,00.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 23 (Norme finali e transitorie)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, continuano a trovare applicazione le disposizioni statali e comunitarie in materia.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per disciplinare:
 - a) le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 3;
 - b) lo schema di regolamento di cui all'articolo 14 comma 4.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di accesso e di gestione del Fondo per lo Sviluppo di cui all'articolo 11.
4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida di cui all'articolo 13.
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il progetto obiettivo di valenza biennale di cui all'articolo 19.

Articolo 24 (Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge regionale 22 luglio 1993 n. 34 (istituzione dell'Albo regionale dei collaudatori e disposizioni sui collaudi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 agosto 2007

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Massimiliano Costa

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 13 AGOSTO 2007

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Maria Bianca Berruti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 41 in data 9 agosto 2006;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 agosto 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 215;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 10 agosto 2006;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 13 giugno 2007;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamento nella seduta del 21 giugno 2007;*
- f) *è stato rinviato in Commissione per approfondimenti nella seduta del Consiglio regionale del 28 giugno 2007;*
- g) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente sul testo comprensivo di modifiche nella seduta del 25 luglio 2007;*
- h) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 2 agosto 2007;*
- i) *la legge regionale entra in vigore il 6 settembre 2007.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere P. Muratore)

con il presente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, la Regione Liguria intende definire un assetto organizzativo che consenta di rispondere alle esigenze connesse alla gestione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di garantire la trasparenza delle procedure di gara, l'efficienza dell'organizzazione delle stazioni appaltanti, la promozione del partenariato pubblico-privato nella realizzazione delle opere pubbliche, la tutela dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro, nonché la qualità della progettazione degli interventi.

Il contenuto, di carattere innovativo, del provvedimento legislativo deriva, innanzitutto, dalla volontà dell'Ente Regione di voler superare le difficoltà operative incontrate dalle Amministrazioni a seguito del mutato scenario normativo, che si sono tradotte in una sostanziale frammentazione dei ruoli e disomogeneità nei comportamenti, con la conseguente adozione di procedure sostanzialmente differenti in contesti operativi analoghi.

Si è, pertanto, ravvisata la necessità di interpretare le esigenze degli operatori del settore, primi fra tutti le Amministrazioni, individuando una serie di strumenti a supporto delle politiche regionali in materia di appalti che contribuiscano a conferire alla Regione un ruolo di riferimento nella materia.

Obiettivi fondamentali del disegno di legge sono:

- *qualità del processo, da attuare con il supporto dell'Osservatorio regionale e dell'Unità Tecnica regionale, che si orienta verso un'ottica di servizio alle Amministrazioni ed agli operatori del mercato degli appalti;*
- *qualità del progetto, da attuare tramite l'emanazione di linee guida;*
- *qualità del lavoro, da attuare mediante una maggiore sensibilizzazione verso i problemi della sicurezza nei cantieri e l'attuazione di misure di sostegno all'attività di vigilanza.*

L'Osservatorio, in particolare, è uno strumento tecnico-gestionale per il monitoraggio dell'andamento del ciclo degli appalti nell'ambito territoriale regionale e costituisce, altresì, articolazione operativa dell'Osservatorio nazionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui alla vigente normativa, con funzioni di:

- *supporto informativo, da attuarsi attraverso la creazione e conservazione di una banca dati relativa agli appalti, di un archivio normativo e la diffusione di informazioni relative all'intero ciclo dell'appalto;*
- *supporto tecnico, da attuarsi mediante la diffusione di atti di normativa e documentazione tecnica, capitoli speciali di appalto, elenchi regionali prezzi;*
- *supporto operativo, da attuarsi anche attraverso la diffusione di modelli documentali e procedurali, la promozione di tecniche di finanziamento innovative e l'attivazione di un servizio di informazioni e risposte a quesiti di dettaglio.*

Le attività dell'Osservatorio andranno, pertanto, a ricomprendere quelle attualmente svolte dalla Sezione regionale dell'Osservatorio Centrale dei Lavori Pubblici, integrate con azioni di divulgazione, di indirizzo e di supporto necessarie ad orientare ed assistere le Amministrazioni, garantendo il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e tempestività dell'azione amministrativa nella gestione del ciclo di appalto.

Inoltre, nel corso della discussione in sede di Commissione, è stata prevista l'istituzione, all'interno dell'Osservatorio, di una Sezione di Valutazione della qualità progettuale per lo svolgimento delle funzioni di promozione della qualità di progettazione, compatibilità con le esigenze determinate dagli elaborati progettuali già approvati o in itinere, conformità con la normativa vigente prescritta per l'oggetto specifico dell'appalto, osservanza dei requisiti di completezza, chiarezza e coerenza dei documenti costituenti il progetto ai fini dell'avvio delle procedure di appalto, con particolare riferimento alla congruità dei prezzi, determinazione quantitativa delle opere e quantificazione degli oneri per la sicurezza.

Nell'ambito delle iniziative di sostegno alle Amministrazioni, che presentano carattere innovativo, si colloca, altresì, l'istituzione dell'Unità Tecnica regionale, finalizzata alla promozione e al sostegno della collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione, gestione e finanziamento di opere pubbliche, di opere di interesse pubblico e delle altre forme di partenariato pubblico-privato, supportata dall'istituzione di uno specifico Fondo per lo Sviluppo. Si tratta di una funzione da assegnare in capo alla competente struttura regionale che, al fine di consentire l'attuazione della legge, dovrà essere potenziata in modo congruo.

Infine, il disegno di legge dedica un intero Capo alla materia di tutela e sicurezza dei lavoratori, con la previsione di specifiche clausole dirette sia all'applicazione dei contratti di lavoro vigenti sul territorio ligure, sia alla garanzia dell'osservanza degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. A tal fine vengono individuati gli strumenti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e del Progetto Obiettivo, contenente il programma straordinario biennale di vigilanza e informazione.

In sede di esame referente, la competente Commissione ha valutato tutte le istanze ed osservazioni avanzate, nel corso delle audizioni, da parte dei soggetti interessati e al riguardo sono state presentate proposte emendative con il contributo dei Rappresentanti di tutte le forze politiche.

Auspico, in conclusione, che l'Assemblea legislativa voglia suffragare ad ampia maggioranza il disegno di legge in questione, al fine di consentire la realizzazione in tempi brevi delle intenzioni dell'Esecutivo regionale, adottando una disciplina normativa e i conseguenti atti applicativi che, oltre a ridefinire l'assetto organizzativo del settore degli appalti pubblici, siano rivolti alla promozione dell'efficienza e razionalizzazione della spesa pubblica, attuando la massima trasparenza e l'uniformità delle procedure.

Relazione di minoranza (Consigliere M. Marcenaro)

Il disegno di legge proposto dalla Giunta evidenzia gravi lacune in quanto i contenuti non sono stati approfonditi in sede di dibattito consiliare.

In estrema sintesi questi gli elementi per cui non posso esprimere un parere favorevole sul documento in esame.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge 7 agosto 1990 n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990 n. 192;*

Nota all'articolo 4

- *La legge 17 maggio 1999 n. 144 è pubblicata nella G.U. 22 maggio 1999 n. 118 S.O.;*

Nota all'articolo 11

- *Il regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 è pubblicato nella G.U.C.E. 28 dicembre 2006 n. 379;*

Nota all'articolo 18

- *Il decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 è pubblicato nella G.U. 23 settembre 1996 n. 223 S.O.;*

Nota all'articolo 20

- *Il decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio 8 maggio 2003 n. 203 è pubblicato nella G.U. 5 agosto 2003 n. 180. Con rif. al pres. provv. Sono state emanate le seguenti istruzioni: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Circ. 8 giugno 2004; Circ. 4 agosto 2004;*

Nota all'articolo 22

- *La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6;*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile – Ufficio Produzioni Agroalimentari

LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2007 N. 32

Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria.

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e nazionali e con i principi di democrazia, uguaglianza, pace, giustizia e solidarietà di cui all'articolo 2, comma 1, dello Statuto, riconosce la funzione rilevante del commercio equo e solidale nella promozione in Liguria dei valori di giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile e di un modello produttivo fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per l'ambiente.
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 attraverso:
 - a) una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili;
 - b) una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale;
 - c) il sostegno, anche economico, di iniziative e progetti, in armonia con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 20 agosto 1998 n. 28 (interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace).
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la presente legge individua i prodotti ed i soggetti del commercio equo e solidale e definisce, nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo sviluppo in Liguria.